



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con atto CC. n. 56 del 6 ottobre 1995

Integrato con i chiarimenti dell'atto C.C. n. 82 del 15 dicembre 1995

Modificato con deliberazione n. 11 C.C. del 31 marzo 2000

Modificato con deliberazione n. 18 C.C. del 06 marzo 2009

Modificato con deliberazione n. 2 C.C. del 19 febbraio 2026

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 2

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 3

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non inferiore a cm. 2,5.

Art. 4

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 5

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste alla Legge 2.12.1975 n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993 n.578.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizioni

che, aperta la sepoltura, il Medico Legale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il servizio competente della U.S.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 68.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal servizio competente della U.S.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.

285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, della quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria (Art. 84 D.P.R. 285/90) l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il servizio competente della U.S.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 11

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 3 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 13

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata alla persona preposta ai servizi cimiteriali.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 14

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 15

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive e diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 14, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Autorità Sanitaria.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 21, quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 17

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Sindaco dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 19

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 20

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico Decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 14, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 21

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'Art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 22

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 23

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P. R. 10.9.1990 n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 24

I. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero, deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 80 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sarà il parere favorevole del Servizio competente della U.S.S.L.

Art. 25

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio Comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 26

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285

Art. 27

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, quindicennali e trentennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture privata, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990 n. 28 e del successivo articolo 29.
4. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 29

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Nell'elaborazione del Piano il responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio o di adeguate stime, da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre,
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
3. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) collette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.

Art. 30

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco destinati al

seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 31

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in Case di Riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

3. Oltre a quanto indicato al comma 2, la concessione potrà essere rilasciata anche ai soggetti individuati nel successivo art. 44.

Art. 32

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei Cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8.6. 1990 n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del Cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9 1990 n. 285.

Capo IV

INUMAZIONI

Art. 33

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri distinti per durata delle inumazioni e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 34

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del Comune subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale definirà i campi sui quali i cippi potranno essere sostituiti da lapidi, croci, pietre simili a cura e spese dei privati aventi causa, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 35

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 mt. di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50 - una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Art. 37

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Quando si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo, nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 39

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 30.

2. Salvo disposizione giudiziaria nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 40

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 41

1. Sulle fosse comuni, individuate nel Piano Regolatore Cimiteriale, è permesso il collocamento a cura degli aventi causa, di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni in esso indicate, previo pagamento della relativa tassa, da definire dalla Giunta Comunale. Gli stessi aventi causa sono tenuti al mantenimento delle lapidi nello stato di decoro.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo della concessione, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione della concessione, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo V

TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 42

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
 - b) tombe o forni o loculi individuali
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

Art. 43

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 44

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
La concessione può essere rilasciata, oltre a quanto disposto dal precedente art. 31, ed in conformità all'art. 50 del D.P.R. 285/90, anche a: non residenti con tassa di concessione raddoppiata; nati o residenti alla nascita o che abbiano risieduto almeno 10 anni (questa norma è valida anche per il coniuge): con tassa di concessione aumentata del 70%.

Art. 45

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido a carico dei privati concessionari o aventi causa.
Qualora gli stessi non provvedano, provvederà il Comune con addebito delle spese agli stessi.
E' in facoltà del Comune istituire una tassa annua sui loculi, per coprire le spese di manutenzione dei loculari.
Il mancato pagamento della quota di competenza dei singoli concessionari provoca la decadenza della concessione.

Art. 46

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono comprese:
- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado
 - i fratelli e le sorelle consanguinee

- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 47

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10.9.1990, n. 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 48

1. I loculi, le cellette cinerarie ed ossario possono contenere una sola sepoltura.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

Nel caso in cui il loculo, celletta cineraria o ossario, dopo utilizzo parziale venga dimesso, cessano gli effetti della concessione e si applicano i disposti ex art. 59.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di settantacinque anni dalla data della concessione.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo e provvederà alla estumulazione del feretro con osservanza delle modalità previste dall'art. 86, comma 2, D.P.R. 285/90. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

4 bis. Alla scadenza delle concessioni stipulate tra gli anni 1993 e 2000 aventi durata di anni trenta, ai concessionari/eredi è riservata la facoltà di rinnovare la concessione per anni quarantacinque allo scopo di adeguarne la durata complessiva a quanto previsto al comma 3.

La decorrenza dei contratti di concessione di più loculi coincide con la prima tumulazione. L'importo della nuova concessione verrà determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

5. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessioni perpetue, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 49

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri. Qualora le lampade siano ad alimentazione elettrica e l'impianto interessi anche loculi non forniti di tale servizio, gli esecutori dell'impianto dovranno avere il preventivo consenso degli aventi causa dei loculi stessi. Per tutte le questioni connesse si fa riferimento al regolamento approvato dal Consiglio Comunale

Art. 50

1. La concessione delle cellette ossario ha durata limitata. In caso di necessità il Sindaco può disporre per il recupero e il riutilizzo di quelle collette per le quali siano trascorsi almeno trent'anni dalla concessione.

Art. 51

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del servizio competente della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

5. Il Comune potrà applicare gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione previsti dalla normativa vigente.

6. La mancata costruzione della tomba di famiglia da parte del concessionario entro il termine di due anni dalla concessione, comporta la decadenza. Per eventuali concessioni in corso al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, il termine è definito in un anno dalla comunicazione agli interessati ad avvenuta esecutività del presente atto.

Art. 52

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari alle tariffe in atto approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 53

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 54

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni novantanove salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 55

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 56

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo VI

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito di uno stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 gg. almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti, per i quali era stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra vivi, del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 52;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati e quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;

e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronunzia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 gg. consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio e non dà luogo ad indennizzi.

Art. 59

1. Eccettuati i casi di decadenza, i concessionari di loculi e tombe possono rinunciare alla concessione prima della scadenza contrattuale.

2. La rinuncia deve essere comunicata al Sindaco per iscritto.

In tali casi il Comune, qualora ritenga utile il recupero al fine del riutilizzo potrà corrispondere ai rinunciatari o aventi causa, un indennizzo proporzionale agli anni che stanno tra la durata di legge trentennale e la scadenza contrattuale della concessione.

L'indennizzo deve essere calcolato sui prezzi correnti. Per le concessioni perpetue, ai fini del calcolo dell'indennizzo, la durata è convenzionalmente stabilita in 99 anni.

Nei casi di rinuncia anticipata di almeno un terzo degli anni che separano dalla scadenza oltre i trenta, le spese per l'estumulazione sono a carico del Comune.

3. Nel caso di rinuncia a loculo o celletta ossario di concessione trentennale, che non sia stato utilizzato per almeno 10 anni, si applica un indennizzo forfetario pari al 20% del costo della concessione al momento della rinuncia.

4. Nell'ipotesi in cui gli indennizzi da riconoscere risultino superiori al costo della concessione originaria, l'Amministrazione riconoscerà al rinunciataro quanto versato all'atto della concessione stessa.

Art. 60

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 61

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Capo VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. L'autorizzazione del Sindaco è necessaria nel caso di esumazioni per trasporto della salma in altra sepoltura e per la cremazione.

Art. 63

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 64

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 26.
3. Le lapidi ed i cippi ecc., devono essere ritirati dal Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. A richiesta potranno essere concessi ai congiunti.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere smaltiti in osservanza del disposto dell'art. 85 D.P.R. 285/90 e C.M. 26.6.1993 n. 24 e di quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte del 25.6.1992-14 SAN-ECO pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 1.7.1992.

Art. 65

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

4. I feretri estumulati compresi quelli delle sepolture private, a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica, un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 66

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art. 67

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del medico legale della U.S.S.L. e del personale addetto al cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie, ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 68

1. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con soluzione di disinfettante, indicato dall'U.S.S.L., ciò fatto e passate le corde sotto di essa. questa verrà sollevata con i mezzi meccanici.

2. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3. Avuti i particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta, dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzioni di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.

Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio. Il trasporto dei feretri estumulati ad altra sede, potrà essere effettuato a condizione che aperto il tumulo, il responsabile dell' U.S.S.L. ne autorizzi il trasferimento - Art. 48 D.P.R. 285/90.

Art. 69

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Capo VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 70

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4.1.1968 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile;

c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal servizio competente della U.S.S.L., dal quali risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 71

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni ed i limiti delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici, vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali, igieniche, stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della U.S.S.L., nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 72

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali

uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 73

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati dell'autopsia devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al servizio competente della U.S.S.L. locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente della U.S.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 74

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del servizio competente della U.S.S.L. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia, previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Servizio competente della U.S.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 75

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli art. 9 e 69 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

Capo IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 76

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori comune che vantino stretti legami di parentela o una lunga permanenza nel Comune.

Art. 77

1 Il Cimitero comprende:

- a) aree destinate a campi di inumazione
- b) aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- c) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie
- d) un deposito di osservazione
- e) una camera mortuaria-e sala preautopsia
- f) una cappella
- g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
- h) un ossario comune
- i) un cinerario comune

Art. 78

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale in organico al Comune o da altro personale a ciò delegato da contratti e/o convenzioni.

Art. 79

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 80

1. Il preposto alla custodia del Cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella tenuta di registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavoratori degli inservienti

- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento di lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Capo X

NORME DI SERVIZIO

Art. 81

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dall'addetto al cimitero alla consegna di ogni singola salma per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, in osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 82

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre i dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 83

1. E' stretto dovere degli esecutori di eseguire nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si è occupato tutto lo spazio destinato a sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari ed i legnami trattati secondo le vigenti norme in materia di rifiuti speciali.

Art. 84

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro le casse metalliche e la costruzione di tombe in muratura. La collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc. nei campi previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale devono essere autorizzate dal Sindaco.

2. Sulle lapidi è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
3. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
4. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
5. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso, ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 85

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 68.

Art. 86

1. Al fine di garantire la pulizia atta a mantenere i cimiteri nel dovuto decoro, il Comune potrà estendere agli stessi, con contributo a carico degli aventi causa, la tassa raccolta rifiuti, limitatamente ai solidi urbani.

Capo XI

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 87

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 88

1. I cavalli, le vetture, le biciclette e le automobili e in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 89

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 90

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi o di sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 91

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del preposto alla custodia di ritirarli per essere distrutti od usati per ricostruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un mese.

Art. 92

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 93

1. Qualunque asportazione di materiali od oggetti ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 94

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 95

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare per esumazioni straordinarie.

Art. 96

1. Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XII

CONTRAVVENZIONI

Art. 97

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12.7.1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 della L. 24.11.1981 n. 689.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Art. 99

1. Il presente regolamento entrerà In vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.